Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 11 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzet a Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DELL'11 AGOSTO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Società elettrica Bresciana, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 16 luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso. — **Municipio di Napoli:** Buoni sorteggiati nella 56ª estrazione del 1° luglio 1936-XIV. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni di 3ª serie sorteggiate nella 36ª estrazione del 20 luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate nelle precedenti 35 estrazioni e non ancora presentate al rimborso fino al 17 luglio 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1494.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e la propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di autore e sulla Società italiana autori ed editori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e la propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di autore e sulla Società italiana autori ed editori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1495.

Estensione delle disposizioni del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1929, n. 410, circa il monopolio della pubblicità sulle strade statali ed in vista di esse;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere integralmente le disposizioni del succitato decreto alla pubblicità impiantata lungo le Autostrade Milano-Laghi, ed in vista di esse, attualmente gestite dall'Azienda autonoma statale della strada;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410, sono estese alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse. Le relative tariffe sono determinate dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1496.

Autorizzazione della spesa di L. 30.000.000 per la esecuzione dei lavori stradali di fognatura e di provvista idrica in città di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili in città di Littoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori stradali, di costruzione della fognatura e dell'acquedotto connessi all'attuazione del piano regolatore della città di Littoria.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma di L. 30.000.000 in ragione di L. 6.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1936-37 al 1940-41.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1497.

Soppressione di n. 152 Fabbricerie di chiese in provincia di Sondrio comprese nella Diocesi di Como.

N. 1497. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie delle seguenti chiese, situate in provincia di Sondrio e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Como:

1. Comune di Albaredo per San Marco — Chiesa di S. Rocco e Sebastiano in Albaredo S. Marco;
2. Comune di Albosaggia — Chiesa di S. Caterina V. M. in Albosaggia;
3. Comune di Andalo Valtellino — Chiesa della B. Vergine Immacolata in Andalo Valtellino;
4. Comune di Aprica — Chiesa della Beata Vergine Assunta in Aprica;
5. Comune di Aprica — Chiesa di S. Pietro e Paolo, in Aprica;
6. Comune di Ardenno — Chiesa di S. Lorenzo, in Ardenno;
7. Comune di Ardenno — Chiesa di S. Maria Assunta, in Bido;
8. Comune di Ardenno — Chiesa di S. Abbondio, in Piazza Lunga;
9. Comune di Bema — Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo in Bema;
10. Comune di Berbenno di Valtellina — Chiesa di S. Maria Assunta, in Berbenno di Valtellina;
11. Comune di Bianzone — Chiesa di S. Siro, in Bianzone;
12. Comune di Bormio — Chiesa di S. Gervasio e Protasio; in Bormio;
13. Comune di Bianzone — Chiesa di S. Antonio, in Bratta;
14. Comune di Buglio in Monte — Chiesa di S. Fedele, in Buglio in Monte;
15. Comune di Berbeano di Valtellina — Chiesa di S. Benigno, in Monastero;
16. Comune di Berbenno — Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo, in Pedemonte;
17. Comune di Chiavenna — Chiesa di S. Gregorio M. in Bette;
18. Comune di Caiolo — Chiesa di S. Vittore, in Caiolo;
19. Comune di Tartano — Chiesa di S. Agostino, in Campo;
20. Comune di Campodolcino — Chiesa di S. Giovanni Battista, in Campodolcino;
21. Comune di Campovico — Chiesa della Visitazione della B. V., in Campodelvico;
22. Comune di Civo — Chiesa di Bartolomeo Apostolo, in Caspano;
23. Comune di Caspoggio — Chiesa di S. Rocco, in Caspoggio;
24. Comune di Castel Dell'Acqua — Chiesa di S. Michele Arcangelo, in Castel Dell'Acqua;
25. Comune di Castione Andevenno — Chiesa di S. Martino, in Castione;
26. Comune di Chiuro — Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo, in Castione;
27. Comune di Cedrasco — Chiesa di S. Agostino, in Cedrasco;
28. Comune di Cercino — Chiesa di S. Michele Arcangelo in Cercino;
29. Comune di Civo — Chiesa di S. Caterina V. M., in Cevo;
30. Comune di Chiavenna — Chiesa di S. Lorenzo, in Chiavenna;
31. Comune di Chiesa — Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo, in Chiesa;
32. Comune di Chiuro — Chiesa dei SS. Giacomo e Andrea, in Chiuro;
33. Comune di Cino — Chiesa di S. Giorgio, in Cino;
34. Comune di Civo — Chiesa di S. Andrea, in Civo;
35. Comune di Colorina — Chiesa di S. Bernardo, in Colorina;
36. Comune di Cosio Valtellino — Chiesa di S. Martino, in Cosio Valtellino;
37. Comune di Colorina — Chiesa dei SS. Simone e Giuda, in Valle;

38. Comune di Campovico — Chiesa di S. Maria Maddalena, in Desco;
39. Comune di Chiesa — Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, in Primolo;
40. Comune di Cosio Valtellino — Chiesa di S. Ambrogio, in Regoledo;
41. Comune di Colorina — Chiesa della Beata Vergine Immacolata, in Rodolo;
42. Comune di Civo — Chiesa di S. Giacomo Apostolo, in Roncaglia;
43. Comune di Cosio — Chiesa dei SS. Lorenzo e Matteo, in Sacco;
44. Comune di Tartano — Chiesa di S. Barnaba, in Tartano;
45. Comune di Chiavenna — Chiesa della Ascensione di N. S. in Uschione;
46. Comune di Dazio — Chiesa di S. Provino, in Dazio;
47. Comune di Delebio — Chiesa di S. Carpoforo, in Delebio;
48. Comune di Dubino — Chiesa di S. Pietro e Andrea Apostolo, in Dubino;
49. Comune di Dubino — Chiesa di S. Maria Immacolata, in Monastero;
50. Comune di Forcola — Chiesa di S. Gottardo, in Alfaedo;
51. Comune di S. Faedo Valtellino — Chiesa di S. Carlo, in Faedo Valtellino;
52. Comune di Forcola - Chiesa dei SS. Giuseppe e Gregorio, in Forcola;
53. Comune di Forcola - Chiesa della Beata Vergine della Neve in Sirta;
54. Comune di Fusine - Chiesa di S. Lorenzo, in Fusine;
55. Comune di Fusine - Chiesa di S. Matteo, in Valmadre;
56. Comune di Gerola Alta - Chiesa di S. Bartolomeo, in Gerola;
57. Comune di Gordona - Chiesa di S. Martino, in Gordona;
58. Comune di Gordona - Chiesa di S. Bernardo, in Gordona;
59. Comune di Grosio - Chiesa di S. Giuseppe, in Grosio;
60. Comune di Grosotto - Chiesa di S. Eusebio, in Grosotto;
61. Comune di Grosio - Chiesa di S. Gregorio, in Ravoledo;
62. Comune di Grosio - Chiesa di S. Maria Elisabetta, in Tiolo;
63. Comune di Isolato - Chiesa dei SS. Martino e Giorgio, in Isolato;
64. Comune di Isolato - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in Madesimo;
65. Comune di Isolato - Chiesa di S. Maria Maddalena, in Pianazzo;
66. Comune di Lanzada - Chiesa di S. Giovanni Battista, in Lanzada;
67. Comune di Livigno - Chiesa della Natività di Maria Vergine, in Livigno;
68. Comune di Lovero Valtellino — Chiesa di S. Alessandro, in Lovero Valtellino;
69. Comune di Livigno — Chiesa di S. Anna, in Trepalle;
70. Comune di Morbegno — Chiesa di S. Giovanni Battista, in Arzo;
71. Comune di Mantello — Chiesa dei SS. Mario, Colombano e Gregorio, in Mantello;
72. Comune di Mazzo di Valtellina — Chiesa di S. Stefano, in Mazzo di Valtellina;
73. Comune di Mello — Chiesa di S. Fedele, in Mello;
74. Comune di Menarola — Chiesa della Visitazione di Maria Vergine, in Menarola;
75. Comune di Mese — Chiesa di S. Vittore, in Mese;
76. Comune di Montagna di Valtellina — Chiesa di S. Giorgio, in Montagna di Valtellina;
77. Comune di Morbegno — Chiesa di S. Giovanni Battista, in Morbegno;
78. Comune di Morbegno — Chiesa di S. Matteo Apostolo, in Valle;
79. Comune di Novate Mezzola — Chiesa di S. Colombano, in Campo;
80. Comune di Novate Mezzola — Chiesa di S. Giovanni Battista, in Codera;
81. Comune di Novate Mezzola — Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in Cola;
82. Comune di Novate Mezzola — Chiesa della SS.ma Trinità, in Novate Mezzola;
83. Comune di Piateda — Chiesa di S. Gregorio M., in Ambria;
84. Comune di Ponte in Valtellina — Chiesa di S. Matteo Apostolo in Arigna;
85. Comune di Piateda — Chiesa di S. Caterina V. M., in Boffetto Valbono;
86. Comune di Pedesina — Chiesa di S. Antonio, in Pedesina;
87. Comune di Piantedo — Chiesa di S. Maria Nascente, in Piantedo;
88. Comune di Piateda — Chiesa di S. Antonio in Piateda;
89. Comune di Poggiridenti — Chiesa di S. Fedele, in Poggiridenti;
90. Comune di Ponte in Valtellina — Chiesa di S. Maurizio, in Ponte Valtellina;
91. Comune di Postalesio — Chiesa dei SS. Antonio e Martino, in Postalesio;
92. Comune di Prata Camportaccio — Chiesa di S. Eusebio, in Prata Comportaccio;
93. Comune di Piuro — Chiesa della Beata Vergine Assunta, in Prosto;
94. Comune di Piuro — Chiesa di S. Abbondio, in S. Abbondio;
95. Comune di Prata Comportaccio — Chiesa di S. Cassiano, in S. Cassiano;
96. Comune di Piuro — Chiesa di S. Martino, in S. Croce;
97. Comune di Piuro — Chiesa di S. Antonio, in Savogno;
98. Comune di Ponte in Valtellina — Chiesa di S. Michele Arcangelo, in Sazzo;
99. Comune di Rasura — Chiesa di S. Giacomo Apostolo, in Rasura;
100. Comune di Rogolo — Chiesa di S. Abondio, in Rogolo;
101. Comune di S. Giacomo Filippo — Chiesa di S. Antonio, in S. Antonio in Albareda;
102. Comune di Sondalo — Chiesa di S. Lorenzo, in Frontale;
103. Comune di S. Giacomo Filippo, Chiesa della Apparizione;
104. Comune di Sondalo — Chiesa di S. Gottardo, in Leprese;
105. Comune di Sondalo — Chiesa di S. Giovanni Battista, in Mondadizza;
106. Comune di S. Giacomo Filippo — Chiesa della SS.ma Trinità, in Olmo;
107. Comune di Samolaco — Chiesa di S. Francesco d'Assisi, in Paledo;
108. Comune di Samolaco — Chiesa di S. Pietro, in Samolaco;
109. Comune di Samolaco — Chiesa di S. Andrea, in Samolaco;
110. Comune di Giacomo Filippo — Chiesa di S. Bernardo, in San Bernardo;
111. Comune di S. Giacomo Filippo — Chiesa di S. Rocco, in S. Bernardo;
112. Comune di S. Giacomo Filippo — Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo in S. Giacomo Filippo;
113. Comune di Sernio — Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, in Sernio;
114. Comune di Samolaco — Chiesa di S. Giovanni Nepom, in Somaggia;
115. Comune di S. Giacomo Filippo — Chiesa di S. Giacomo, in Sommarovina;
116. Comune di Sondalo — Chiesa di S. Maria Maggiore, in Sondalo;
117. Comune di Sondrio — Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, in Sondrio;
118. Comune di Spriana — Chiesa di S. Gottardo, in Spriana;
119. Comune di Tirano — Chiesa di S. Pietro, in Baruffini;
120. Comune di Teglio — Chiesa di S. Abbondio, in Boalzo;
121. Comune di Teglio — Chiesa di S. Omobono, in Carona;
122. Comune di Tirano — Chiesa della SS.ma Trinità, in Cologna;
123. Comune di Teglio — Chiesa di S. Giacomo, in S. Giacomo;
124. Comune di Talamona — Chiesa di S. Maria Nascente, in Talamona;
125. Comune di Teglio — Chiesa di S. Eufemia, in Teglio;
126. Comune di Tirano — Chiesa di S. Martino, in Tirano;
127. Comune di Torre di S. Maria — Chiesa di S. Maria, in Torre di S. Maria;
128. Comune di Tovo di S. Agata — Chiesa di S. Agata, in Tovo di S. Agata;
129. — Comune di Traona — Chiesa di S. Alessandro, in Traona;
130. Comune di Tresivio — Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in Tresivio;
131. Comune di Valdisotto — Chiesa di S. Lucia;
132. Comune di Valdisotto — Chiesa di S. Giovanni Evangelista;
133. Comune di Valmasino — Chiesa di S. Pietro, in Cataeggio;
134. Comune di Valdisotto — Chiesa di S. Maria Assunta, in Cerina;
135. Comune di Valfurva — Chiesa di S. Nicolò e Giorgio, in S. Nicolò;
136. Comune di Valdidentro — Chiesa di S. Maria Nascente, in Isolaccia;
137. Comune di Valdisotto — Chiesa di S. Antonio, in Morignone;
138. Comune di Villa di Tirano — Chiesa di San Antonio in Motta;
139. Comune di Valdisotto — Chiesa di S. Lorenzo, in Oga;
140. Comune di Valdisotto — Chiesa di S. Martino, in Pedemosso;
141. Comune di Valdisotto — Chiesa di S. Anna, in Piatta;
142. Comune di Valdidentro — Chiesa di S. Gallo, in Premadio;
143. Comune di Villa di Tirano — Chiesa di S. Cristina, in S. Cristina;
144. Comune di Valdidentro — Chiesa di S. Abbondio, in Sanogo;

145. Comune di Villa di Tirano — Chiesa di S. Abbondio, in Stazzona;
146. Comune di Valmasino — Chiesa di S. Martino, in S. Martino;
147. Comune di Verceia — Chiesa di S. Fedele, in Verceia;
148. Comune di Vervio — Chiesa di S. Ilario, in Vervio;
149. Comune di Vervio — Chiesa di S. Sebastiano, in Vervio;
150. Comune di Villa di Chiavenna — Chiesa di S. Sebastiano, in Villa di Chiavenna;
151. Comune di Villa di Chiavenna — Chiesa della Madonna della Salute, in Villa di Chiavenna;
152. Comune di Villa di Tirano — Chiesa di S. Lorenzo, in Villa di Tirano;

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Aosta, della estensione di ettari 750, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, col comune di Lessolo lungo l'alveo della Dora;
a nord, col comune di Borgofranco;
ad est, col comune di Chiaverano;
a sud, col comune di Ivrea;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1935, in una zona della provincia di Aosta, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

(3119) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Belluno, delimitata dai seguenti confini:

a nord, da sorgenti di Val Frisone, segue la strada fino a Forcella Lavardet;
ad est e nord-est, Forcella Lavardet. Confini con la provincia di Udine;
a sud, segue confine con la provincia di Udine fino a Dosso Cadin;
ad ovest, Dosso Cadin, Val Larga e congiungimento detta Valle con la Valle di Rio Losco;
a nord e nord-ovest, torrente Rio Losco-Forcella Losco-Rio acqua Rossa fino a Sorgenti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno ed udito il Comitato di caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 luglio 1935, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

(3120) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la via Emilia, dall'incrocio della strada Budel Lungo, all'incrocio della strada S. Cosimo;
ad est, la strada S. Cosimo, dall'incrocio con la via Emilia, all'incrocio della via Cava;
a sud, la via Cava e la strada detta « Osmarino » fino all'incrocio con la strada Bassa in località Casa Pighini;
ad ovest, la strada Bassa, dall'incrocio della strada detta « Osmarino » fino all'incrocio colla strada Budel Lungo, di qui la strada Budel Lungo fino alla via Emilia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

(3121) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34 nelle due zone della provincia di Cuneo dell'estensione complessiva di ettari 5422 delimitate dai seguenti confini:

1. Zona di Mondovì, Ponte Ripe: Ellero - confluenza dell'Ellero col Tanaro - fiume Tanaro fino alla confluenza col Pesio - torrente Pesio al ponte ferroviario linea Bastia-Carrù - strada comunale detta del Bricchetto, e poi del Rifreddo fino a Govoni - strada nuova comunale fino all'unione con la nazionale Breolingi-Mondovì - strada nazionale fino al ponte delle Ripe di Mondovì. Estensione ettari 2037;

2. Zona frazione Ronchi: strada nazionale Ronchi-Fossano fino alla cascina Trunasse - strada da detta a cascina Delfino, a S. Biagio di Centallo fino al passaggio a livello della ferrovia Centallo Fossano - strada ferrata, da detto passaggio a livello fino alla stazione ferroviaria della Maddalena - strada dalla detta stazione alla borgata Maddalena ed a S. Sebastiano fino alla nazionale Cuneo Fossano - strada S. Sebastiano fino a greto Stura sponda sinistra - sponda sinistra fiume Stura da detta strada fino all'altezza della frazione Ronchi - linea alveo Stura frazione Ronchi. Estensione ettari 3385.

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 29 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35 e 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 agosto 1933, 25 luglio 1934 e 29 maggio 1935, in due zone della provincia di Cuneo, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

(3138) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la riva destra del Po, nel tratto che va dalla strada detta delle Anime, alla foce del fiume Taro;

ad est, la riva sinistra del fiume Taro dalla sua foce al traghetto di Gramignazzo, di qui passando in destra « Taro », la strada che conduce a Gramignazzo e da Gramignazzo la strada comunale che conduce a Borgonovo fino all'altezza di Casa Colombara, di qui la derivazione di detta strada che conduce al traghetto di Borgonovo;

a sud, la strada sinistra « Taro » che dal traghetto di Borgonovo porta al Crocile di Casa Furia;

ad ovest, la strada che dal Crocile di Casa Furia conduce al fiume Po toccando: ponte sul collettore Rigosa, Casa Scavizza, ponte sul canale Rigosa, Cascina delle Salde, Roccabianca (capoluogo), Stagno e per la strada delle Anime fino al Po.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 luglio 1935 in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3135)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Brescia, delimitata dai seguenti confini:

a levante, strada provinciale Rovato-Iseo, partendo dal cavalcavia nell'autostrada Bergamo-Brescia fino al crocevia per la stazione di Rovato;

a mezzodì, strada statale Milano-Brescia (tratto crocevia Rovato-Coccaglio), indi strada comunale Coccaglio-Cologne-Spina;

a ponente, la stessa strada fino al cavalcavia sull'autostrada Bergamo-Brescia;

a mezzanotte, autostrada Bergamo-Brescia, fino al cavalcavia, sull'autostrada, della provinciale Rovato-Iseo.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Brescia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 giugno 1935 in una zona della provincia di Brescia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Brescia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Bergamo, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, dalla cascina S. Antonio, strada comunale fino a Fara d'Adda. Indi lo stradale per Cassano fino all'incrocio della strada per Treviglio;

a sud, strada per Treviglio fino all'incrocio della Roggia Nuova;

ad est, Roggia Nuova, cascina Pelesa, Roggia Vignola fino alla strada per Pontirolo;

a nord, strada per Pontirolo fino alla cascina S. Antonio;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 maggio 1935 in una zona della provincia di Bergamo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Aosta, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale da Rivarolo Canavese ad Ozegna, dal confine fra la provincia di Torino e quella di Aosta (regione Madonna delle Cave), sino al passaggio livello della ferrovia Rivarolo Canavese-Ozegna; la linea ferroviaria stessa sino all'attraversamento del canale di Caluso, a monte del casello n. 20 (frazione S. Antonio del comune di Castellamonte); canale di Caluso sino alla sua derivazione dal torrente Orco, adiacente alla strada provinciale Castellamonte-Cuorgné; strada provinciale suddetta sino al ponte sull'Orco; roggia di Favria Oglianico dall'inizio; roggia Favria sino al Canton Valleri; strada comunale S. Giuseppe-Salassa-S. Pietro sino alla strada provinciale Salassa-Rivarolo Canavese; strada provinciale sino al confine con la provincia di Torino; linea di confine con la provincia di Torino e quella di Aosta sino alla strada provinciale Rivarolo Canavese-Ozegna;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1935, in una zona della provincia di Aosta, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3139)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 1200 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, strada che da Casteggio con andamento tortuoso raggiunge Borgo Priolo;

a sud, strada che da Borgo Priolo, passando per le località Gèra dei Risi e Travaglino, arriva a Calvignano;

ad est e nord, strada che da Calvignano con andamento tortuoso arriva a Casteggio incrociando la strada Casteggio-Borgo Priolo nel punto di inizio del confine.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 settembre 1935, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia, provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dei Campi in Cavaglio d'Agogna (Novara).

Con R. decreto 18 giugno 1936, n. 1925, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo, registro n. 12, foglio n. 321, il Consorzio irriguo dei Campi, con sede nel comune di Cavaglio d'Agogna, in provincia di Novara, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 315.

(3184)

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Morai » in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 28 luglio 1936-XIV, n. 3469, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione « Morai » con sede in comune di Fondo, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi in seconda convocazione il 17 marzo 1935.

(3185)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Tresinaro-Secchia » in provincia di Reggio Emilia.

Con decreto Ministeriale 27 luglio 1936-XIV, n. 4796, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Tresinaro-Secchia, in provincia di Reggio Emilia.

(3186)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 3

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	80101 80103	724,50 189 —	Piana *Rosa* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana dom. in Ovada (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, dom. in Ovada.	Piana *Concessa-Rosa* fu Bartolomeo, minore, ecc., e con usufrutto vitalizio come contro.
»	319234	210 —	Smaldino Italia, Filomena, *Paolo* e Ada di Vincenzo, minori sotto la p. p del padre, dom. a Napoli.	Smaldino Italia, Filomena, *Armando* e Ada di Vincenzo, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	663652 663653	204 — 182 —	*Bongiovanni* Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Scarnafigi (Cuneo), ipotecate.	*Bongioanni* Giuseppe fu Giuseppe, dom. come contro, ipotecate.
3,50 % Redim. (1934)	490394	45,50	Canata *Caterina* di *Giovanni*, dom. a Breccanecca di Cogorno (Genova).	Canata *Catterina-Rosa* di *Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre* dom. come contro.
» »	256374 396020	2450 — 483 —	Valfrè di Bonzo Enrichetta fu Giovanni-Andrea, moglie di De Arcayne Francesco, dom. a Torino.	Valfrè di Bonzo Enrichetta fu Giovanni-Andrea, moglie *legalmente separata di De Arcayne Francesco, interdetta sotto la tutela di Valfrè di Bonzo Raoul-Giacinto fu Giovanni-Andrea*, dom. a Torino.
Prestito Naz. 5 %	19368	60 —	Demarie Sabina fu Giovanni-Antonio, moglie di Demarie *Battista* fu Lorenzo, dom. a Ferrere (Alessandria) vincolata.	Demarie Sabina fu Giovanni Antonio, moglie di Demarie *Giovanni Battista* fu Lorenzo, dom. come contro, vincolata.
3,50 % Redim. (1934)	472820	378 —	Bargellino *Marino* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Bargellini *Primo* di Attilio, minore ecc.. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	14171	840 —	Sella *Malvina* fu Gaudenzio, nubile, dom a Firenze, vincolata	Sella *Rosa-Modesta-Battistina-Malvina* fu Gaudenzio, dom. a Firenze. vincolata.
» » »	26067 26068 26069	31,50 35 — 31,50	Gavazzeni Maria, nubile, Gavazzeni Chiara, nubile, Gavazzeni dott. Alessandro } di Guglielmo, domiciliati a Bergamo, con usufrutto a Beretta *Antonietta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia	Intestate come contro con usufrutto a Beretta *Guidetta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
3,50 % Redim. (1934)	476310 476311	359 — 87,50	Verardo Nicolò fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Massa Luigia *fu* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom. a Genova-Pegli. La seconda rendita è con usufrutto a Massa Luigia *fu* Domenico, ved. di Verardo Emilio.	Verardo Nicolò fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Massa Luigia *di* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom a Genova-Pegli. La seconda rendita è con usufrutto a Massa Luigia *di* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom. a Genova-Pegli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: Potenza.

(2954)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 12 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Uberti Battista fu Cesare, per conto della Congregazione di carità di Agnadello — Titoli del debito pubblico: 1 obbligazione Redimibile 3,50 per cento, capitale L. 4500, con decorrenza 12 gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3043)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso pel conferimento dei posti presso il Regio collegio Ghislieri di Pavia.

Il Consiglio d'amministrazione del Regio collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia, veduto lo statuto approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. 44, parte supplementare e modificato con i Regi decreti 14 maggio 1915, n. 117 p. s., 8 giugno 1905, n. 155, p. s. e 18 aprile 1925, n. 758; — veduto il Regolamento approvato con R. decreto 17 maggio 1908, n. 262, p. s., e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, — veduta la propria deliberazione 5 maggio 1936, n. 584, approvata dal Ministero dell'educazione nazionale con lettera 27 giugno 1936, n. 12551, notifica quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1936-1937-XV sono vacanti e da conferire:

a) dieci posti gratuiti d'alunno di fondazione « Ghislieri » per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia, lombardi o figli di lombardi (come è specificato più innanzi nel § V);

b) un posto d'alunno di fondazione « Groppelli » per studente lombardo o figlio di lombardo (vedi § V), ammissibile al primo anno di corso nella Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Pavia;

c) due posti gratuiti d'alunno « Angelo Pirotta » per studenti appartenenti alla provincia di Pavia, ammissibili al primo anno di corso universitario nella Regia università di Pavia.

d) due posti gratuiti d'alunno « Cesare Artom » per studenti appartenenti alla provincia di Asti oppure al territorio dell'ex circondario di Alessandria (vedi § V), ammissibili al primo anno di corso nella Facoltà di scienze o di medicina o di lettere nella Regia università di Pavia.

Inoltre, per disposizione del Governo Nazionale, saranno ammessi in Collegio, durante detto anno accademico, anche sette studenti universitari di nazionalità straniera.

Entro il mese di novembre p. v. sarà pure conferito, in base alle speciali norme, il premio di perfezionamento « Principe di Piemonte » di L. 6000, ad alunno neo-laureato, riconosciuto di meriti particolarmente distinti.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare Ministeriale 29 gennaio 1936-XIV, n. 683, sono accantonati tre posti gratuiti d'alunno esclusivamente riservati a favore di studenti che furono richiamati alle armi dal 1935, e parteciparono alla campagna d'Africa.

II. — Nessuna istanza per conseguimento di posto d'alunno può essere presa in considerazione se l'aspirante non ha dichiarato di accettare tutte le norme concernenti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia, e non si è impegnato ad osservarle lealmente durante tutto il periodo di alunnato.

III. — I posti di alunno « Ghislieri », « Artom » e « Groppelli » sono conferiti in base a risultati di concorso per esami, giudicato da docenti della Regia università di Pavia: e così intendasi anche nei riguardi dei posti « Pirotta », per l'ipotesi in cui gli aspiranti ammessi al concorso siano in numero superiore a quello dei posti disponibili; tali esami avranno luogo dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da stabilirsi, e dell'inizio di essi gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a tempo debito.

IV. — Per l'ammissione al concorso per detti posti d'alunno gli aspiranti dovranno dirigere o presentare a questa Amministrazione, in Pavia, piazza Collegio Ghislieri, n. 2 (nei giorni feriali e nelle ore di ufficio, ossia dalle 10 alle 16), regolare domanda (su carta con bollo da L. 4) corredata dai richiesti documenti, entro il termine perentorio di sabato 26 settembre 1936, ore 12.

Titoli necessari per l'ammissione al concorso.

V. — Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione:

a) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare tutte le norme riguardanti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia;

b) quali studi universitari intendano intraprendere o proseguire;

c) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

1° certificato di nascita e cittadinanza italiana del concorrente: — per i posti « Ghislieri » e per il posto « Groppelli » si richiede che il concorrente (o il padre oppure la madre) sia nato in una delle provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite); ma al concorso per i posti « Ghislieri » sono ammissibili anche studenti non lombardi, per la eventualità di cui al § IX; — per i posti « Pirotta » si richiede che il concorrente appartenga alla provincia di Pavia; — per i posti « Artom » si richiede che il concorrente o almeno uno dei genitori sia nativo della provincia di Asti: in mancanza di candidati astigiani eleggibili, questi posti sono conferibili anche a nativi del territorio dell'ex-circondario di Alessandria;

2° certificato di nascita del padre;

3° certificato di nascita della madre;

4° diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame, e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione; non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per la educazione fisica; — i candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che, entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso, comprovino il risultato dell'esame di maturità con le condizioni di cui sopra; — da questo requisito di votazione media generale di almeno sette decimi sono dispensati i concorrenti che comprovassero d'essere stati sotto le armi in Africa dal 3 ottobre 1935-XIII;

5° gli aspiranti già studenti inscritti in una Università o Istituto superiore dovranno presentare al Rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 15 novembre p. v.) — oltre detto diploma o certificato di maturità, con detta votazione media — anche un certificato comprovante d'essere iscritto al Gruppo universitario fascista, nonchè un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie indicate nel piano ufficiale degli studi vigente nella Università cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti ventisette su trenta, e per nessun esame a punti ventiquattro su 30: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media; — dalla presentazione di questo certificato sono dispensati gli studenti universitari che comprovassero di essere stati sotto le armi in Africa dal 3 ottobre 1935-XIII;

6° certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore a due mesi);

7° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore a due mesi);

8° attestazione comprovante che il concorrente è iscritto all'Avanguardia fascista, oppure ai Fasci giovanili di combattimento, oppure al Partito Nazionale Fascista;

9° attestazione comprovante che il concorrente è di religione cattolica (non è tenuto a presentare questo certificato l'aspirante ai posti « Artom »);

10° certificato di ufficiale sanitario comprovante che il concorrente fu rivaccinato da non oltre dieci anni, e che è di fisica costituzione pienamente sana, scevra da qualsiasi infermità comunicabile, o tale da esigere cure o diete o vigilanze speciali;

11° attestazione del podestà del luogo di residenza, sullo stato attuale della famiglia del concorrente; tale attestazione (che potrà essere compilata su modulo fornito da questa Amministrazione) dovrà comprovare:

a) il luogo di nascita del concorrente;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

12° attestazione rilasciata dal Procuratore delle imposte del luogo di origine, e da quello del luogo di residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

13° dichiarazione del padre — oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore — autenticata dal Podestà, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata;

14° fotografia del concorrente (formato tessera, e non su cartoncino), con firma di questo (nome e cognome), autenticata dal Podestà del Comune di residenza.

VI. — I concorrenti potranno essere sottoposti ad una visita medica da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VII. — Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che — ammessi precedentemente per due volte — non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono durante gli esami.

Avvertenze. — I singoli documenti da allegarsi alla domanda di ammissione possono presentarsi con esenzione da bollo a' termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato A (parte terza) annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e delle relative norme d'applicazione; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da Autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

L'Ufficio non risponde alle corrispondenze non munite di francatura per risposta. Chiuso il concorso, non si restituiscono documenti annessi alla istanza d'ammissione, fatta eccezione per il diploma originario di maturità che dev'essere però ritirato personalmente dal diplomato o da persona munita di delega scritta.

Esami.

VIII. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta, e in tre orali.

Per tali prove non vi è uno speciale programma: esse però sono ordinate in guisa che — pur avendo come base i vigenti programmi di esame di maturità per i provenienti dal Liceo classico o dal Liceo scientifico (vedi R. decreto 29 giugno 1933, n. 892) — diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accertarne le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre temi che gli saranno all'uopo proposti: ai concorrenti per studi di lettere o filosofia o giurisprudenza o scienze politiche, saranno proposti tre temi di composizione italiana riguardanti problemi di cultura generale (letteraria, filosofica, storica, ecc.); ai concorrenti per studi di medicina o ingegneria o farmacia o scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali, saranno proposti tre temi riguardanti particolarmente problemi generali di scienze, o di storia delle scienze con eventuali svolgimenti di quesiti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura dei temi per la prova scritta, resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana. La trasgressione di queste norme importa la esclusione dal concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, e di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni e della letteratura italiana e dell'arte) di filosofia (particolarmente nozioni di storia della filosofia) e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura e, in genere, della civiltà Romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina o chirurgia, oppure alla facoltà di scienze per la laurea in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche, oppure alla facoltà di farmacia per la laurea in farmacia; nei tre esami di fisica e chimica, di scienze naturali (botanica, zoologia e particolarmente fenomeni biologici più notevoli), e di storia generale (come sopra).

c) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di scienze per la laurea in matematica e fisica, o in fisica, o in scienze matematiche, o in chimica, oppure per il biennio propedeutico alle facoltà di ingegneria o architettura (semprechè questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e chimica, e di storia generale (come sopra).

Inoltre, ogni candidato sarà sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

IX. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci), espressi in decimi o frazione di decimi; alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità classica o scientifica: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta; agli effetti del conseguimento del posto di fondazione Ghislieri riservato a nativi della città o diocesi di Pavia, basta detta votazione minima complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta.

Nel caso di parità di votazione complessiva, sarà data preferenza ai concorrenti che avranno comprovato di essere stati sotto le armi in Africa dal 3 ottobre 1935-XIII, e poscia agli orfani di militari morti in guerra o ai figli di invalidi di guerra: e tra questi, al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; — se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

Per i posti « Artom », a parità di merito sarà preferito il concorrente che riunisca i requisiti di essere nativo della provincia di Asti, e figlio di padre (o di madre) pure nativo di tale Provincia, e appartenente a famiglia domiciliata in essa, e d'aver compiuto gli studi secondari in Asti; — per i posti « Pirotta », a parità di merito sarà preferito il concorrente nato nella provincia di Pavia, figlio di genitori nati in detta Provincia e con residenza in essa da un quinquennio, indi il concorrente che, pur non essendo nativo della provincia di Pavia, sia figlio di genitori nati in essa ed ivi residenti da almeno dieci anni, ed infine il concorrente, non nativo della provincia di Pavia, i cui genitori, pur non essendo nativi della Provincia stessa, vi abbiano la residenza da almeno venti anni; — se ancora risultasse parità di merito, varranno i criteri di preferenza già enunciati.

Per la eventualità che, in base ai risultati del presente concorso, la graduatoria di merito per i posti « Ghislieri » classificasse un numero di candidati idonei inferiore a dieci, il Consiglio d'amministrazione si riserva la facoltà di chiamare ad occupare i vacanti posti di alunno altri studenti universitari italiani, anche non lombardi, tenendo però sempre fermo, e con speciale rigore, il criterio che i posti di fondazione Ghislieri possono conferirsi soltanto a giovani i quali risultino, sotto ogni riguardo, di merito particolarmente distinto.

X. — La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re, alto Patrono del Collegio; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al Rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1936-1937-XV.

Pavia, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il presidente: avv. FRANCESCO PANIGATTI.

Il segretario: A. CRESPI - REGHIZZI.

(3127)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.